Azienda Ospedaliera San Gerardo

Procedura aperta telematica su piattaforma SINTEL regionale per la conclusione di un accordo quadro quadriennale – con un solo operatore – per l'affidamento dei lavori di manutenzione (di sola esecuzione) degli immobili ed impianti: OPERE DA IDRAULICO dei PP.OO. di Monza e Desio e Strutture Territoriali dell'ASST – CIG 7965719F41. Delibera a contrarre n. 844 del 27 giugno 2019.

CAPITOLATO SPECIALE/CONTRATTO

PER L'ESECUZIONE - CON LA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DELL'ASST DI MONZA – OPERE IDRAULICHE

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 2 - DURATA E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 4 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 5 - PAGAMENTI
Art. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI – ULTIMAZIONE LAVORI – REGOLARE ESECUZIONE
Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Art. 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Art. 9 - PERSONALE DIPENDENTE DALLA DITTA APPALTATRICE
Art. 10 - ATTREZZI, MACCHINARI E MAGAZZINI
Art. 11 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 12 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI
Art. 13 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE, DELLE PRESTAZIONI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Art. 14 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ED ELENCO PREZZI
Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Art. 16 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
Art. 17 - SUBAPPALTO
Art. 18 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 19 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
Art. 20 - COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE DEL CANTIERE
Art. 21- ORGANIZZAZIONE MINIMA DELLE DITTE AMMESSE ALLA GARA D'APPALTO
Art. 22 - SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 23 – DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro - con un solo operatore economico - ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni, le forniture e le provviste necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione non programmati degli immobili ed impianti dell'ASST di Monza – opere OPERE IDRAULICHE – che, nell'arco temporale di vigenza dell'accordo quadro, saranno ordinati, di volta in volta, dalla stazione appaltante all'impresa esecutrice.

I singoli lavori di volta in volta impartiti all'impresa esecutrice dovranno essere eseguiti in conformità alle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla perizia di progetto (redatta dalla stazione appaltante e allegata all'ordine di servizio) e alle condizioni del presente capitolato speciale. Trattandosi di interventi di manutenzione, al momento, non è possibile determinare il numero degli interventi che si renderanno necessari, né disporre di un livello di definizione dei documenti progettuali.

Il luogo di esecuzione dell'accordo quadro è quello afferente ai presidi ospedalieri di Monza e Desio e alle Strutture Territoriali dell'ASST di Monza:

1. I PP.OO. di Monza e Desio;
2. Strutture di Monza Via Boito, 2; Via Collodi; DeAmicis, 17; Via San Quirico, 6; Via solferino, 16; Via Aliprandi, 23; Via Giordano, 9;
3. Struttura di Bovisio Masciago via Cantù 7
4. Strutture di Brugherio viale Lombardia 270, via Santa margherita 28/30 e via M-L-King 4
5. Strutture di Cesano Maderno via Santo Stefano 6, via San Carlo 2, via Mercantini 15
6. Strutture di Desio via Gabellini 10/22 e via Foscolo 24
7. Strutture di Limbiate via Monte grappa 19, 24, 38 e 40, via Monte Nero 15/A, via Trieste 161
8. Strutture di Muggiò di Via De Gasperi, 14; Dante, 2
9. Strutture di Nova Milanese di Via Giussani, 11
10. Strutture di Villa santa Via Erba, 12
11. Strutture di Varedo Via San Giuseppe, 15

Art. 2 - DURATA E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà la durata di anni QUATTRO (4) con decorrenza dalla data di consegna generale dei lavori. Effettuata la consegna generale dei lavori di contratto, gli ordini di servizio impartiti di volta in volta dalla stazione appaltante tengono luogo di verbale di consegna dei singoli lavori.

L'importo complessivo dell'accordo quadro è stimato in € 1.032.786,88, di cui € 5.000,00, per oneri di sicurezza, IVA esclusa

In sede di contabilizzazione delle lavorazioni a misura, dai singoli prezzi contrattuali sarà detratta la quota di incidenza degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, che verrà determinata per ogni singolo specifico intervento, e che sarà riconosciuta per intero. Solo sulla differenza sarà applicato il ribasso di gara.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le lavorazioni oggetto dell'accordo quadro sono quelle appartenenti alla categoria d'opera prevalente OS3 come da declaratoria di cui all'allegato A al DPR 207/2010. Si tratta in generale di interventi manutentivi non programmati che si renderanno necessari di volta in volta durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro in base alle reali esigenze dell'ASST. Molti di questi interventi sono conseguenti a riallocazione eventualmente di servizi ospedalieri, per cui possono afferire a lavori di adeguamento dei locali interessati.

Art. 4 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro è risolto:

1 - In qualsiasi momento dell'esecuzione ai sensi dall'art. 1671 del Codice Civile;

2 - per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;

3 - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

4 - in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

5 - nei casi di subappalti non autorizzati dall'Amministrazione;

6 - nel caso in cui l'esecuzione non sia stata effettuata entro i termini previsti;

7 - nel caso di ripetute violazioni delle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs n.81/2008, in quanto compatibile;

8 – nel caso di inottemperanza al patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia parte integrante;

9 – nel caso di violazione alla normativa antimafia.

Nel caso di risoluzione del contratto, alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio con l'appaltatore o un suo rappresentante, ovvero in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, a alla determinazione del relativo costo.

Nel caso di risoluzione del contratto sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:

- ✓ **ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori da eseguire, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario e l'ammontare lordo eseguiti dall'appaltatore inadempiente;**

- ✓ **ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente: a) l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra il ribasso offerto per il nuovo appalto e il ribasso offerto in origine dall'appaltatore inadempiente; b) l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto; c) l'eventuale maggior onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza e collaudo dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.**

Art. 5 – PAGAMENTI

Una volta accertata la regolare esecuzione dei lavori e redatto il conto finale degli interventi, i pagamenti verranno effettuati – con le garanzie di legge – in base a contabilizzazione predisposta dall'Amministrazione appaltante con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.

L'appaltatore è obbligato al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. pena l'annullamento dell'aggiudicazione.

Art. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI – ULTIMAZIONE LAVORI – REGOLARE ESECUZIONE

Le opere, le prestazioni e le somministrazioni effettuate dall'Appaltatore verranno contabilizzate in base alle norme di valutazione e misurazione del presente Capitolato Speciale ed elenco prezzi, con la variazione percentuale offerta dall'aggiudicatario, nel rispetto della documentazione tecnico-contabile e amministrativa prevista dal TITOLO IX del regolamento DPR 207/2010 sui lavori pubblici.

Ogni intervento di manutenzione è identificato in via preventiva, per entità, durata e qualità, dalla direzione lavori. L'ultimazione dei lavori è accertata in contraddittorio con la direzione lavori. A seguito della avvenuta ultimazione dei lavori, la direzione lavori procederà alla verifica di regolare esecuzione.

Nell'ipotesi in cui la valutazione "a misura" o a "forfait" dell'intervento manutentivo non risulti possibile si procederà nel modo seguente:

- **le prestazioni di manodopera verranno compensate con il costo orario desunto dal CCNL applicato dall'appaltatore ai propri dipendenti maggiorato del 25% per spese generali e utile dell'impresa; il ribasso di gara è applicato soltanto sull'ammontare delle spese generali e utile dell'impresa;**
- **i materiali, i noli e i trasporti verranno compensati con i prezzi di mercato maggiorati del 25% per spese generali e utile dell'impresa, ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi elementari stessi; il ribasso di gara è applicato soltanto sull'ammontare delle spese generali e utile dell'impresa.**

Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti obblighi, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già valutato in materia di sicurezza:

1 - la pulizia, la rimozione e smaltimento dei materiali di risulta quotidiana dei locali interessati dai lavori, specie se inseriti in reparti o servizi funzionanti;

2 - l'osservanza di tutte le norme, disposizioni e prescrizioni in merito all'assunzione della mano d'opera, alle assicurazioni sociali, al trattamento economico dei lavoratori;

3 - la più scrupolosa osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per assicurare una buona e sempre efficiente protezione alla persone ed alle cose, predisponendo e mantenendo anche tutti i cartelli indicatori e le segnalazioni antinfortunistiche ovunque necessari, conformemente agli obblighi di cui D.lgs 81/2008 sulla tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza del lavoro negli ambienti di lavoro;

4 – a collaborare attivamente con la Direzione lavori e con le Ditte aggiudicatarie delle opere e forniture escluse dall'appalto per un efficace coordinamento di tutti i lavori e forniture al fine di evitare intralci o ritardi al proseguimento ed all'ultimazione delle opere e rischi all'incolumità dei lavoratori e operatori sanitari;

5 – l'secuzione di rilievi, indagini, saggi;

6 – la formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato;

7 – la segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri;

8 – la protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;

9 – l'esecuzione in cantiere e/o presso gli istituti incaricati di tutti gli esperimenti, assaggi e controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla direzione lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui campioni da prelevare in opera;

10 – l'uso anticipato delle opere su richiesta della direzione lavori, senza che l'appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi;

11 – la manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

12 – a sgombrare completamente il cantiere da materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà o di altri, non oltre 15 giorni dal verbale di ultimazione lavori;

13 – al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;

14 – a sua cura e spese al rifacimento/ripristino/sostituzione di tutto ciò non dichiarato idoneo da parte della D.L.;

Art. 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ogni o qualunque responsabilità, sia civile, sia penale, sia economica, relativa e conseguente l'esecuzione dei lavori affidati alla Ditta Appaltatrice e gli eventuali danni a persone od a cose derivanti dai lavori medesimi, siano essi danni generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisionali, da incuria, da mancato od incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata difettosa od incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, etc. saranno assunti dalla Ditta appaltatrice nella persona del suo Legale rappresentante che, con l'accettazione

del presente capitolato, solleva l'Amministrazione appaltante, in genere, e l'U.O. Tecnico-Patrimoniale dell'Azienda Ospedaliera, in particolare, delle succitate responsabilità.

Per quanto sopra ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni di qualsiasi natura relative ai lavori ed alle prestazioni affidate alla Ditta appaltatrice farà capo alla stessa e al suo Legale Rappresentante.

Art. 9 - PERSONALE DIPENDENTE DALLA DITTA APPALTATRICE

Gli operai che prestano la loro opera, dovranno essere idonei e provvisti delle necessarie attrezzature e mezzi di protezione antinfortunistici.

L'orario normale di lavoro va dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00, di ogni giorno feriale, e più precisamente, dal lunedì al venerdì fatto salvo eventuali altre disposizioni dei programmi dell'Amministrazione Appaltante, per complessive - otto - ore giornaliere.

Nei riguardi del proprio personale la Ditta appaltatrice dovrà provvedere, a sue complete cure e spese, alle assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro, malattie, invalidità e vecchiaia, disoccupazione) ed ogni altra assicurazione e contributo di Legge o di contratto, inoltre dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Detto personale lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice, sia nei confronti dell'Amministrazione appaltante, sia nei confronti di terzi, sia anche nei confronti delle leggi vigenti per le assicurazioni e contributi di cui sopra e così pure per quanto concerne il trattamento economico dei lavoratori ed il più scrupoloso rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro riguardanti la sicurezza degli operai e dei terzi, le caratteristiche, l'efficienza e l'uso dei mezzi d'opera e dei macchinari, le segnalazioni dei lavori in corso e dei pericoli incombenti, o comunque pertinenti ai lavori affidati alla Ditta stessa.

Chiunque tra il detto personale risultasse, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, insubordinato, incapace, non rispondente alle norme di cui sopra o comunque non bene accetto, dovrà essere prontamente allontanato e sostituito dalla Ditta appaltatrice.

Si rammenta che la contravvenzione da parte della ditta esecutrice alle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché l'uso improprio che la stessa fa di manodopera non in regola sono fonti o causa di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e di interdizione a contrarre con la P.A.

Art. 10 - ATTREZZI, MACCHINARI E MAGAZZINI

Tutti gli attrezzi, macchinari, opere provvisionali e quanto altro occorrente per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori, dovranno essere forniti e mantenuti in perfetto stato di efficienza dalla Ditta appaltatrice, a sue complete cure e spese, intendendosi ricompresi, i relativi oneri, nei prezzi unitari della manodopera da prestarsi e/o delle opere compiute da eseguire. Dette attrezzature si intendono funzionanti franco cantiere, Ospedali o vari presidi, pertanto la ditta appaltatrice non potrà avanzare richieste di trasporti od altro. Resta pertanto convenuto che ogni onere derivante dall'approvvigionare i materiali in cantiere compreso il trasporto sarà a carico della ditta aggiudicataria che non potrà pretendere compensi od indennizzi di qualsiasi natura e/o specie. Sono a carico della Ditta ogni onere di allacciamento elettrico.

Art. 11 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali dovranno essere della migliore qualità senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte.

A richiesta della D.L., l'Appaltatore dovrà documentare la provenienza dei materiali e sottoporli, a sue cure e spese, alle prove di laboratorio del caso per l'accertamento delle loro caratteristiche tecniche.

La D.L., esaminati i materiali approvvigionati, potrà rifiutare prima del loro impiego, quelli non corrispondenti alle prescrizioni contrattuali.

I materiali contestati dovranno essere prontamente allontanati del cantiere.

Le suddette prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione appaltante la quale potrà sempre, tramite la D.L., rifiutare tutti i materiali, anche se già posti in opera, che fossero deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi altra causa, non

fossero conformi alle condizioni contrattuali, od anche che rilevassero difetti dopo la loro posa in opera e fino al collaudo.

Nei casi sopraccitati e nei casi in cui i materiali accettati e già posti in opera si scoprissero di cattiva qualità, l'Appaltatore dovrà procedere, a sue complete cure e spese, alle demolizioni e ricostruzioni.

Art. 12 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI

Trattandosi di appalto con la forma dell'accordo quadro i lavori da eseguire verranno consegnati di volta in volta con perizia di progetto ed ordine di servizio.

L'impresa esecutrice è obbligata ad eseguire i lavori nei modi, tempi e termini indicati nell'ordine di servizio.

Solo se richiesto dalla D.L., l'appaltatore entro tre/cinque giorni dalla data dell'ordine di servizio - che tiene luogo di verbale di consegna del singolo lavoro - dovrà predisporre e consegnare alla D.L. il cronoprogramma esecutivo dei lavori. Il cronoprogramma deve essere accettato dalla D.L. entro tre/cinque giorni dal ricevimento. Il cronoprogramma può essere modificato ovvero integrato dalla stazione appaltante al fine di garantire la migliore esecuzione del lavoro.

In caso di urgenza della prestazione l'impresa esecutrice è comunque tenuta ad intervenire nelle 24 ore successive alla richiesta d'intervento al fine di scongiurare disservizi agli operatori e utenti dell'ASST nelle more della definizione della perizia progettuale dei lavori necessari da realizzarsi da parte della competente struttura tecnico patrimoniale. A tal proposito l'impresa esecutrice dovrà quindi garantire dei punti di contatto dedicati alla gestione delle emergenze (mail, tel/cell, numero verde, etc.) da depositare c/o l'Ufficio Tecnico Aziendale.

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà seguire le migliori regole d'arte in modo che gli stessi riescano perfetti in ogni loro parte.

Quando la Direzione dei Lavori presume che esistano vizi di realizzazione potrà ordinare, sia in corso di lavoro, sia prima del definitivo collaudo la verifica ed anche la demolizione e la ricostruzione delle opere riconosciute difettose.

Le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore quando i vizi di costruzione siano stati constatati.

Nell'esecuzione dei lavori, la Ditta appaltatrice dovrà comunque sottostare a tutte le eventuali prescrizioni, limitazioni, sospensioni, frazionamenti di intervento, spostamenti di mano d'opera e materiali, modifica di orario di lavoro, che verranno stabiliti al fine di ridurre al minimo il disturbo al funzionamento dell'Ospedale e dei Presidi Sanitari, soprattutto nei reparti di degenza anche se quanto sopra comporterà all'esecuzione dei lavori perditempo, oneri e spese maggiori dell'ordinario e ciò senza aver diritto ad avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato, in quanto si deve ritenere che di tali maggiori oneri e spese se ne è tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

Nel caso, in fase di esecuzione, i tempi di intervento si discosteranno da quelli previsti dal cronoprogramma dei lavori verrà applicata una penale pari all'uno per mille del contratto applicativo stipulato, fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratoo ex art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs 50/2016.

Art. 13 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE, DELLE PRESTAZIONI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

I materiali e le opere verranno conteggiati nella loro effettiva quantità e dimensione quando queste corrispondano alle indicazioni impartite dalla D.L. ed alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Le prestazioni di mano d'opera in economia verranno valutate in base all'effettiva presenza sul lavoro degli operai, e cioè senza tener conto dei tempi di viaggio, degli intervalli e degli altri tempi di inattività.

I noli verranno valutati con riferimento alla durata effettivamente necessaria per conseguire gli scopi per i quali detti noli verranno ordinati, intendendosi obbligatorio per l'Impresa procedere, dopo aver informata la Direzione Lavori, al sollecito recupero dei materiali dati a noleggio non appena compatibile con le reali esigenze di lavoro o di sicurezza che hanno provocato i noli in argomento;

Nessun nolo, compenso, rimborso od indennizzo, a qualunque titolo, verrà riconosciuto per il periodo di inattività dei mezzi noleggiati derivanti da guasti, riparazioni e manutenzioni, qualunque ne sia la causa nei casi in cui si dovesse, in base all'elenco prezzi, corrispondere il nolo di mezzi non funzionanti, non verranno computati i giorni festivi, i sabati e tutti gli altri giorni di inattività dei cantieri per qualsiasi causa, nonché i giorni di impiego parziale dei mezzi dati a noleggio.

Art. 14 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ED ELENCO PREZZI

Il contratto d'appalto (ovvero i singoli contratti d'appalto) affidati in corso di vigenza dell'Accordo Quadro sono stipulati "a misura". Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario dell'Accordo Quadro in sede di gara si applica ai prezzi unitari previsti dall'elenco prezzi a base di gara, al netto della percentuale dei costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Alle predette fattispecie contrattuali si applica l'elenco prezzi del Comune di Milano anno 2019 e in subordine l'elenco prezzi della CCIAA di Milano anno 2019. **Si applicherà di volta in volta l'elenco prezzi vigente al momento dell'affidamento dei lavori.**

All'elenco prezzi di cui sopra si applicano le seguenti precisazioni:

1) i prezzi di cui sopra saranno considerati comprensivi di tutti gli oneri del presente Capitolato Speciale;
2) tutti i lavori verranno misurati in base alle precisazioni riportate nel presente Capitolato Speciale, anche se in contrasto con eventuali precisazioni riportate in altri bollettini;
3) non verrà riconosciuto alcun aumento su tutti i prezzi dell'elenco allegato per qualunque motivazione, anche per quanto concerne lavori di riordino e manutenzione, piccole forniture da magazzino o depositi dell'imprenditore, entità ridotta delle opere.

Nei prezzi unitari assegnati dall'elenco prezzi contrattuali a ciascun lavoro o somministrazione si intende compresa e compensata ogni opera, materiale e spesa principale ed accessoria, provvisionale ed effettiva che direttamente o indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato o da esso richiamate e nell'Elenco Prezzi.

Detti prezzi si intendono anche comprensivi delle spese generali e dell'utile dell'Impresa.

Ai sensi delle leggi vigenti non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi.

Nel caso in cui nei suddetti listini non fossero disponibili i prezzi unitari richiesti, saranno definiti nuovi prezzi specificatamente negoziati: per questi ultimi dovrà essere definita dall'Appaltatore un'analisi di ogni nuovo prezzo in cui dovrà essere distinta la fornitura del materiale a piè d'opera (costo materiale, noli e trasporti), la manodopera necessaria (sulla base dei prezzi dei listini prezzi ufficiali al netto di spese generali ed utili), gli oneri della sicurezza e le spese generali (nella misura del 10%) ed utili (nella misura del 15%).

Sui prezzi unitari dei listini ufficiali presi a riferimento, nonché su nuovi prezzi specificatamente negoziati, sarà applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di offerta di gara.

Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altre persone, né col mezzo del procuratore.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla o di nessun effetto nei rapporti con l'Ente, salvo alla stesso la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.

Art. 16 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Le spese tutte riguardanti il contratto (tassa di registro, copia di scritture, bolli delle quietanze) saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 17 - SUBAPPALTO

E' tassativamente vietata ogni forma di subappalto ovvero l'affidamento in cottimo non autorizzati, sotto pena di decadenza del contratto e di perdita della cauzione.

L'ammontare dei lavori subappaltabili è comunque contenuto nel limite massimo del valore dell'accordo quadro consentito dalla legge.

Esso è comunque regolato dall'art. 105 del D.lgs 50/2016.

E' ammesso il pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 18 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria a titolo di "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del valore dell'Accordo Quadro, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7, succitato, è obbligato, altresì, a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo corrispondente al valore dell'Accordo Quadro.

La predetta polizza deve assicurare la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è fissato in € 500.000,00.

Art. 19 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare all'Amministrazione appaltante ed al Direttore dei Lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia del contratto agli Enti Previdenziali ed infortunistici;
- la fideiussione definitiva e la polizza assicurativa per i rischi di esecuzione e di responsabilità civile

Art. 20 - COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE DEL CANTIERE

Con particolare riferimento all'art. 2087 del C.C. l'Appaltatore ha l'obbligo di nominare, comunicandone il nominativo prima dell'inizio dei lavori, il tecnico responsabile avente la precisa veste e responsabilità di **"Direttore dei Lavori per conto dell'Appaltatore".**

Art. 21 - ORGANIZZAZIONE MINIMA DELLE DITTE AMMESSE ALLA GARA D'APPALTO

Data l'importanza che l'ASST attribuisce al presente appalto, è prescritto che la Ditta assuntrice del relativo contratto possieda un organico proprio sufficiente per garantire i lavori richiesti;

la persona alla quale viene affidata la responsabilità del cantiere deve possedere, come minimo requisito, il diploma di scuola media superiore inerente i lavori oggetto dell'appalto.

Art. 22 - SICUREZZA DEL LAVORO

Disposizioni generali

L'Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:

- D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81: "Attuazione dell'ART. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.M. 10/03/98: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- D.M. 18/09/2002: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".

L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento del servizio: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l'ottenimento di quanto sopra

Tra gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalle suddette norme, si richiama in particolare che lo stesso deve:

- rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dall'Azienda Ospedaliera;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- richiedere al personale a qualunque titolo da lui coinvolto nel presente appalto la collaborazione, nei termini e modi pianificati dall'Azienda Ospedaliera, nell'attuazione del piano d'emergenza/evacuazione aziendale: in tale contesto potrà essere richiesto che il suddetto personale sia chiamato a far parte della squadra d'emergenza ai sensi del DM 10/03/1998";

• dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
• controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e d'eventuali subappaltatori;
• predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
• fornire all'Amministrazione Aziendale tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;
• attuare la cooperazione e coordinamento, con l'appaltante e ogni altro lavoratore (autonomo, ditta appaltatrice o subappaltatrice) presente nei luoghi di lavoro nei quali è chiamato ad operare, nello scambio delle informazioni ed in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze.
Ferme restando le responsabilità dell'Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

In osservanza dell'ART. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 , l'Azienda Ospedaliera:

• fornisce all'appaltatrice puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destina ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività; queste informazioni sono contenute nell'opuscolo informativo "Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'Azienda Ospedaliera e misure di prevenzione ed emergenza", allegato al presente capitolato;
• promuove la cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'ART. 26 del D.L.vo N. 81 del 9 Aprile 2008 e a tal fine ha predisposto il "documento unico di valutazione dei rischi", di seguito denominalo DUVRI, contenente le misure per eliminare o, in caso d'impossibilità, ridurre al minimo i rischi da interferenze, allegato al presente capitolato;
L'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'ART. 26 del D.L.vo N. 81 del 9 Aprile 2008 proseguirà durante il corso dell'appalto mediante riunioni periodiche di coordinamento della sicurezza indette dall'Azienda Ospedaliera di sua iniziativa o su richiesta dell'aggiudicatario. La prima riunione di coordinamento avrà luoghi prima dell'avvio delle attività appaltate.

Nella prima riunione di coordinamento della sicurezza saranno discussi i documenti predisposti dall'appaltatore ed eventualmente dalla stazione appaltante con riguardo alla sicurezza del cantiere ivi compreso l'eventuale DUVRI.

Il piano operativo di sicurezza (POS) dovrà contenere i seguenti documenti/informazioni in relazioni alle attività oggetto dell'appalto.

1. documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell'appalto;
2. modalità operative di prevenzione d'incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi specifici propri dell'attività appaltata (istruzioni, procedure, ecc.);
3. elenco completo delle sostanze e preparati utilizzate, relative schede di sicurezza, informazioni date ai lavoratori esposti;
4. mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori;
5. mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;
6. dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all'uso;
7. organizzazione prevista per la gestione delle problematiche d'igiene e sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
8. formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza dello specifico lavoro appaltato;
9. soluzioni previste per eliminazione o riduzione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori dell'Aggiudicatario o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell'A.O. San Gerardo (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);
10. numero e tipologia degli infortuni accorsi negli ultimi tre anni.

Art. 23 – DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Ai fini della stipula del contratto quadro, il presente capitolato è integrato della seguente ulteriore documentazione contrattuale:

-POS generale

-DURC

-FIDEIUSSIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

-OPUSCOLO INFORMATIVO "RISCHI LAVORATIVI SPECIFICI NEGLI AMBIENTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA

-OFFERTA

-PATTO DI INTEGRITA'

La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale di appalto - integrato della suddetta documentazione contrattuale e dell'imposta di bollo - tiene luogo di contratto d'appalto tra le parti contraenti nella forma dell'Accordo Quadro.

Le ditte aggiudicatarie s'impegna a comunicare i dati in conformità a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., sulla tracciabilità dei flussi finanziari degli accordi quadro pena la risoluzione del contratto .

Firma ASST. Firma Impresa